

referendum 2021

Pubblicazione n. 2_2021/ref.

Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**REFERENDUM PROVINCIALE
PROPOSITIVO**

**ISTRUZIONI
PER GLI UFFICI ELETTORALI
DI SEZIONE**

Publicazione n. 2_2021/ref.



INDICE

INTRODUZIONE	7
PARTE PRIMA - UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	9
§ 1. Composizione dell'ufficio elettorale di sezione e validità delle operazioni dell'ufficio (articoli 39 e 45)	9
§ 2. Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti (articolo 44)	9
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale per i membri del seggio (articolo 44)	10
§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione (articoli 40 e 41)	10
§ 5. Nomina e sostituzione degli scrutatori (articoli 42, commi 1 e 2, 43 e 50, comma 2)	11
§ 6. Designazione e sostituzione del segretario del seggio (articolo 4,2 comma 3 e 43)	13
§ 7. Compiti e poteri del presidente di seggio (articoli 44, 52 e 65)	14
§ 8. Compiti, potestà consultiva e di decisione degli scrutatori (articoli 50, 52, 61 e 65)	15
§ 9. Compiti del segretario del seggio (articoli 44, 45, 50, 67 e 76)	16
§ 10. Seggio speciale (articoli 56, comma 3 e 57)	18
§ 11. Trattamento economico dei componenti del seggio (articolo 46)	20
PARTE SECONDA - OPERAZIONI PRELIMINARI	22
§ 12. I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale e i rappresentanti dei promotori del referendum (articoli 27, 33 e art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352)	22
§ 13. Consegna al presidente dell'ufficio elettorale degli atti e degli oggetti occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio (articolo 37)	26
§ 14. Ricognizione dell'arredamento della sala di votazione da parte del presidente dell'ufficio elettorale (articolo 37, comma 3 e 49)	28
§ 15. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote (articolo 60)	31
§ 16. Custodia della sala di votazione (articolo 37)	33

- § 17. Intesa del presidente con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione al fine di determinare l'ora per la raccolta dei voti. Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio 33

PARTE TERZA - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E OPERAZIONI DI VOTAZIONE 35

- § 18. Insediamento dell'ufficio (articoli 45 e 50) 35
- § 19. Ammissione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Consiglio provinciale e dei rappresentanti dei promotori del referendum (articoli 33 e 50) 36
- § 20. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione (articolo 50) 37
- § 21. Autenticazione delle schede (articolo 50) 37
- § 22. Consegnare al presidente del seggio speciale delle schede e del materiale occorrente per la votazione 39
- § 23. Apertura della votazione (articoli 50, comma 5 e 62) 40
- § 24. Accesso alla sala di votazione (articoli 51, 52, 53 e 54) 41
- § 25. Ammissione degli elettori alla votazione (articolo 53) 43
- § 26. Identificazione degli elettori (articolo 61) 44
- § 27. Presentazione della tessera elettorale o della sentenza della Corte d'Appello o dell'attestazione del sindaco (articolo 62) 46
- § 28. Consegnare la scheda e della matita - Espressione del voto (articoli 62 e 63) 47
- § 29. Casi speciali che possono verificarsi durante la votazione (articoli 55, 59, 60, 61 e 65) 49
- § 30. Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto (artt. 55, 56, 57 e 58) 57
- § 31. Votazione degli elettori presso il loro domicilio (articolo 58 bis) 67
- § 32. Operazioni da compiersi durante la votazione oltre a quelle indicate nei paragrafi precedenti 73
- § 33. Chiusura della votazione (articoli 64 e 66) 74
- § 34. Adempimenti da compiersi subito dopo la chiusura della votazione (articolo 66) 74
- § 35. Adempimenti conclusivi delle operazioni previste per la domenica 79

PARTE QUARTA - OPERAZIONI DL SCRUTINIO 80

- § 36. Ricostituzione dell'ufficio ed operazioni preliminari allo scrutinio (articolo 67) 80
- § 37. Spoglio e registrazione dei voti 81
- § 38. Casi di nullità - Schede bianche - Schede e voti contestati (articoli 67, 68) 83



§ 39. Operazioni di controllo e formazione dei plichi (articolo 71)	86
§ 40. Consegna dei plichi e riconsegna del materiale al comune	87
§ 41. Uffici che non sono in grado di ultimare le operazioni previste per il lunedì	87
§ 42. Riconsegna al Sindaco dei locali, dell'arredamento del seggio e del materiale elettorale	89
PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI PENALI	90



INTRODUZIONE

Lo Statuto di autonomia prevede che l'esercizio del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo sia disciplinato con legge provinciale approvata con procedura rinforzata.

La Provincia ha esercitato tale competenza legislativa approvando la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3, che detta *“Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali”*.

In particolare, il Titolo I della legge disciplina il referendum provinciale propositivo: dopo avere previsto le materie per le quali il referendum propositivo non può essere ammesso, detta le norme relative alla composizione del corpo elettorale, ai requisiti di validità della consultazione, alle fasi dell'iniziativa, dell'ammissione del referendum e della sua indizione. La medesima legge provinciale n. 3 del 2003 rinvia poi, per le operazioni preordinate allo svolgimento della consultazione e per quelle inerenti la votazione e lo scrutinio, alla disciplina per l'elezione degli organi provinciali e quindi alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia).

Questa pubblicazione contiene alcune istruzioni predisposte al fine di agevolare i compiti che gli

uffici elettorali di sezione sono chiamati a svolgere in occasione della consultazione per il referendum provinciale. Gli articoli di legge citati nella presente pubblicazione senza l'indicazione della fonte legislativa si riferiscono alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), alla quale la legge provinciale sui referendum fa espresso rinvio per le operazioni preordinate allo svolgimento delle consultazioni referendarie.



PARTE PRIMA

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. Composizione dell'ufficio elettorale di sezione e validità delle operazioni dell'ufficio (articoli 39 e 45)

In ogni sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale composto dal presidente, da quattro scrutatori e da un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'ufficio devono essere sempre presenti **almeno tre membri** dell'ufficio medesimo, fra cui il presidente o il vicepresidente.

Nella dizione "operazioni" rientrano tutti adempimenti che vengono compiuti dagli uffici di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

§ 2. Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti (articolo 44)

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

I designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario che rifiutino l'incarico senza giustificato motivo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio o si allontanino, senza giustificazione, prima che abbiano termine le ope-

razioni elettorali, sono puniti con la multa da 309 a 516 euro (art. 108 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e s.m.).

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale per i membri del seggio (articolo 44)

Durante l'esercizio delle loro funzioni tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio provinciale e dei promotori del referendum sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio, si procede con giudizio direttissimo, come indicato dall'articolo 112 del d.P.R. n. 361 del 1957.

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione (articoli 40 e 41)

Il presidente del seggio è nominato con provvedimento del Presidente della Corte d'Appello ed è scelto tra le persone iscritte all'albo dei presidenti di seggio elettorale, che deve essere tenuto anche presso la Provincia e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa.

Qualora il designato a presiedere un ufficio elettorale di sezione non sia in grado **per giustificati motivi** di assumere la carica deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'Appello di Trento per farsi sostituire.



Se l'impedimento ad assumere la carica sorge in condizioni tali da non consentire la sostituzione in via normale, tanto che all'atto dell'insediamento dell'ufficio non sia giunto in sede il presidente nominato dal Presidente della Corte d'Appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del comune.

A tale fine i sindaci utilizzano l'elenco delle persone iscritte all'albo dei presidenti di seggio per la tempestiva sostituzione dei presidenti eventualmente assenti.

Nei casi di assenza temporanea o di impedimento sopraggiunti durante le operazioni elettorali, il presidente è sostituito dal vicepresidente che, come anticipato al § 1, è stato scelto dal presidente tra gli scrutatori all'atto della costituzione dell'ufficio.

§ 5. Nomina e sostituzione degli scrutatori (articoli 42, commi 1 e 2, 43 e 50, comma 2)

Gli scrutatori sono nominati nel periodo compreso fra il 25° e il 20° giorno precedenti quello della votazione, tra le persone inserite nell'albo degli scrutatori istituito ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Tale nomina è effettuata, in ciascun comune, dalla Commissione elettorale comunale prevista dal testo unico sull'elettorato attivo approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m. o, eventualmente, dal commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune, in pubblica adunanza preannunciata con manifesto da affiggersi all'albo comunale almeno due giorni prima.

L'operazione si svolge alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, e determina l'individuazione di un numero di nominativi pari a quello occorrente per la costituzione del seggio, nonché la formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo e individuati per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

L'avvenuta nomina è notificata ai sorteggiati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 15° giorno precedente le elezioni per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al Commissario straordinario, che provvedono a sostituire gli impediti con gli elettori estratti dalla graduatoria sopra menzionata. Il provvedimento di nomina dei sostituti è notificato agli interessati non oltre il 3° giorno precedente le elezioni.

Se tutti o alcuni scrutatori non sono presenti all'atto della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, il presidente del seggio provvede alla sostituzione degli assenti con le formalità previste dall'art. 50, chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane di età fra gli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio provinciale o dei promotori del referendum e non rientrino in una categoria per la quale l'art. 43 prevede l'esclusione dalle funzioni. In base a tale articolo, infatti, sono esclusi



dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei ministeri dell'interno, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) i militari delle forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla polizia di Stato e al corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;
- e) i segretari comunali nei comuni aventi più di tre sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale.

§ 6. Designazione e sostituzione del segretario del seggio (articoli 42, comma 3 e 43)

Il segretario dell'ufficio elettorale di sezione è scelto dal presidente del seggio, **prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale**, tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Se il presidente non ha scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all'atto della costituzione dell'ufficio.

I segretari comunali nei comuni aventi **non** più di tre sezioni elettorali possono essere nominati segretari di seggio; restano peraltro esclusi dalla

carica i segretari comunali in servizio consorziale in due o più comuni anche se complessivamente, o singolarmente per comune consorziato, le sezioni non superano le tre, quando nella elezione sono interessati due o più comuni del consorzio.

Per quanto concerne le altre cause che non consentono l'esercizio delle funzioni di segretario di seggio si veda l'art. 43, il contenuto del quale è riportato al § 5.

§ 7. Compiti e poteri del presidente di seggio (articoli 44, 52 e 65)

Il presidente del seggio sovrintende a tutte le operazioni elettorali, è coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente e compie direttamente tutte quelle operazioni che espressamente gli sono demandate dalla legge. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide riguardo a tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentate, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

La sua decisione è peraltro provvisoria. Infatti per il giudizio definitivo su tutte le operazioni, contestazioni, proteste ed in genere su tutti i reclami presentati agli uffici elettorali di sezione è ammesso ricorso secondo le leggi dello Stato.

Al presidente fanno capo inoltre i poteri di polizia dell'adunanza per cui egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per



far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato nei locali del seggio.

Per quanto riguarda la polizia esterna alla sala della votazione e nelle sue immediate adiacenze, il presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è ubicata la sezione ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili sia ai comandanti militari.

Il presidente può altresì disporre l'allontanamento degli elettori che indugino artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda votata. Tali elettori saranno ammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato tutti gli altri elettori presenti nel locale del seggio.

Di tutti i provvedimenti adottati dal presidente è dato atto nel processo verbale.

Durante tutto il periodo di funzionamento del seggio, in sala deve essere sempre presente il presidente o il vicepresidente; quest'ultimo ha tutti i poteri del presidente per il periodo in cui lo sostituisce.

§ 8. Compiti, potestà consultiva e di decisione degli scrutatori (articoli 50, 52, 61 e 65)

Gli scrutatori coadiuvano il presidente nelle operazioni del seggio e in particolare nel conteggio e nella timbratura delle schede di votazione, provvedono alla registrazione e alla identificazione degli elettori che si presentano a votare (art. 50 e 61), alla registrazione dei voti durante le

operazioni di scrutinio, alla confezione, alla spedizione ed al recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio ed assolvono agli incarichi disposti dal presidente concernenti le operazioni ed il funzionamento del seggio.

Gli scrutatori danno inoltre parere al presidente dell'ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge (art. 52, comma 6; art. 65) o a sua richiesta.

Quando tre scrutatori facciano richiesta che la forza pubblica entri e resti nella sala della sezione anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta a norma dell'art. 52, comma 4.

§ 9. **Compiti del segretario del seggio (articoli 44, 45, 50, 67 e 76)**

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare provvede alla **compilazione dei verbali che debbono essere redatti in triplice esemplare**, alla registrazione dei voti - insieme con gli scrutatori - durante lo scrutinio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali nonché al confezionamento dei plichi con gli atti della votazione e dello scrutinio.

Alla base di tutto il procedimento elettorale stanno le operazioni che si svolgono presso gli uffici elettorali di sezione. Poichè sulla scorta dei risultati di tali operazioni la Commissione per il referendum compie le operazioni di sua competenza per la proclamazione del risultato, è assolutamen-



te necessario che **il segretario ponga la massima cura nell'effettuare una fedele e precisa verbalizzazione** di tutte le operazioni compiute dal seggio durante l'intero periodo del suo funzionamento.

Il segretario ha infatti, insieme al presidente, la piena responsabilità della regolare compilazione dei verbali e della raccolta e conservazione degli atti da allegare ad essi; gli inadempienti possono incorrere nelle **sanzioni penali** previste dal Titolo VII del d.P.R. n. 361 del 1957.

Al fine di facilitare tale compito sono stati predisposti appositi modelli di verbale, che contengono gli elementi essenziali prescritti dall'art. 76 e prevedono, in appositi paragrafi, la successione cronologica del regolare svolgimento delle operazioni, dall'insediamento dell'ufficio al suo scioglimento, con appositi spazi in bianco per il possibile verificarsi di casi particolari.

Nella compilazione dei verbali si raccomanda di curare l'esattezza e la completezza dei dati richiesti, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi e tra i tre esemplari del verbale, ma anche tra questi e le tabelle di scrutinio utilizzate per la registrazione dei voti durante le operazioni di spoglio delle schede.

Particolare cura dovrà essere posta nell'indicazione, nelle apposite pagine del verbale, del **numero degli elettori** (coloro che hanno diritto di votare) e **dei votanti** (coloro che hanno effettivamente votato).

Nei verbali si dovrà inoltre prendere nota dettagliata di ogni fatto anomalo (incidente, contesta-

zione od altro) che si verificasse durante lo svolgimento dalle operazioni, nonché di tutte le proteste e i reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni medesime, specificando le decisioni adottate dal presidente.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiunto, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto del segretario; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti-letto eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione stessa.

§ 10. Seggio speciale (articoli 56, comma 3 e 57)

L'art. 57 prevede che nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva debba essere istituito un seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali vi siano ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possano recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio speciale.



La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata alle ore 6 del giorno della votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni illustrate ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

In base agli articoli 56, comma 3 e 57 i **compiti che il seggio speciale** deve assolvere sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto di:

- a) degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- b) detenuti aventi diritto al voto;
- c) ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale **cessano** non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate alla sezione per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati espressamente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito della relativa sezione elettorale, al presidente ed agli scrutatori del seggio speciale.

Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede,

le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

Infine si rammenta che, all'ora prevista per la raccolta del voto, il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, porterà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.). Al presidente verrà consegnato anche un timbro, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione del bollo sulla tessera elettorale all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

§ 11. Trattamento economico dei componenti del seggio (articolo 46)

Il trattamento economico dei componenti degli uffici elettorali è regolato nel modo seguente:

- 1) a tutti i componenti del seggio è corrisposto un compenso fisso per l'intera prestazione (cioè dal momento della costituzione a quello dello scioglimento dell'ufficio elettorale) nelle seguenti misure:
 - a) ai presidenti delle sezioni elettorali euro 174,00;
 - b) agli scrutatori ed al segretario delle sezioni elettorali euro 139,20;
 - c) ai presidenti del seggio speciale euro 116,00;
 - d) ai componenti del seggio speciale euro 81,20;
- 2) ai soli presidenti delle sezioni elettorali, l'eventuale trattamento di missione corrispondente a quello spettante ai funzionari dell'Amministra-



zione provinciale con qualifica di dirigente.

La missione inizia dal momento in cui ha inizio il viaggio di andata per raggiungere il seggio e termina col rientro in sede.

Il trattamento di missione non spetta agli scrutatori ed al segretario in quanto le loro funzioni sono comunque svolte nell'ambito del comune in cui risiedono.

Si fa presente che il trattamento economico spettante ai titolari dell'ufficio spetta nella stessa misura a chi venga espressamente incaricato, nei casi previsti dalla legge, della surroga del presidente, degli scrutatori o del segretario.

I compensi indicati costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenuta o imposta e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI

§ 12. I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale e i rappresentanti dei promotori del referendum (articoli 27, 33 e art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352)¹

I delegati di ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Consiglio provinciale o i delegati dei promotori del referendum hanno la facoltà di designare due propri rappresentanti, uno effettivo ed uno supplente, presso ogni seggio e presso la Commissione per il referendum.

Per quanto riguarda i requisiti dei rappresentanti si deve fare riferimento all'art. 33 della legge elettorale provinciale. La norma dispone che i rappresentanti devono essere scelti fra gli **elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere**; nulla vieta che un delegato designi sé stesso quale rappresentante.

Le designazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie

¹ L'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352 stabilisce che i rappresentanti (effettivo e supplente) dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum presso i seggi o presso la Commissione provinciale per il referendum sono designati **da persona munita di mandato**, autenticato da notaio, dal presidente o dal segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure dei promotori del referendum (ossia da uno dei componenti del comitato promotore del referendum stesso).



delle Corti di appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, avvocati iscritti nell'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, consiglieri regionali, membri del Parlamento, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia, consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della Provincia e al sindaco.

Qualora le designazioni dei rappresentanti non siano effettuate nel rispetto di quanto dispone la legge, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Se le designazioni dei rappresentanti per tutte le sezioni del comune sono contenute in un unico atto, al presidente del seggio sarà presentato un estratto, debitamente autenticato, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

Le designazioni anzidette potranno essere comunicate:

- entro il venerdì precedente la votazione, al sindaco del comune che ne curerà la consegna ai presidenti delle sezioni elettorali
- oppure direttamente ai singoli presidenti delle sezioni la stessa mattina della votazione, purché **prima** dell'inizio delle operazioni preliminari (art. 33, comma 1).

Le designazioni dei rappresentanti presso la Commissione per il referendum devono essere consegnate alla struttura provinciale competente in materia elettorale entro le ore dodici del giorno della votazione.

I rappresentanti hanno diritto di:

- a) assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale o della Commissione per il referendum, prendendo posto all'interno della sala in cui si svolgono le operazioni ed in posizione che consenta di seguire le operazioni medesime;
- b) chiedere al presidente di inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni, firmare il verbale medesimo, nonché apporre la firma sulle strisce di chiusura delle urne e dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
- c) portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del partito o gruppo rappresentato, oppure che rechi la denominazione del comitato promotore del referendum.

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale) - provvedimenti poi confermati e sostituiti da ulteriore provvedimento del 6 marzo 2014 - adottati dal Garante per la protezione dei dati personali sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. **In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti**



soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato. Il medesimo Garante, con provvedimento di data 18 aprile 2019, ha ribadito come i dati raccolti nei seggi dai rappresentanti debbano essere trattati “con la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, avuto anche riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai referendum o ai ballottaggi può evidenziare di per sé anche un eventuale orientamento politico dell’elettore”.

I presidenti di seggio faranno in modo che – compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni – i rappresentanti possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (art. 57, comma 4) o dall’ufficio distaccato di sezione (art. 58, comma 2) o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (art. 58 bis).

Durante le operazioni preliminari dell’ufficio elettorale di sezione di cui all’art. 50 i rappresentanti non possono allontanarsi dalla sala.

È consentito ai rappresentanti trattenersi all’esterno della sala dove ha sede l’ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 1032 a 2065 euro a norma dell’art. 104, comma 6 del d.P.R. n. 361 del 1957.

§ 13. Consegna al presidente dell'ufficio elettorale degli atti e degli oggetti occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio (articolo 37)

Il presidente del seggio, nelle ore pomeridiane (dalle ore 16 in poi) del sabato precedente il giorno della votazione, ha l'obbligo di prendere in consegna dal sindaco o da un suo delegato, **i locali dell'ufficio della sezione** e di prendere in carico il materiale indicato nell'art. 37; di tali operazioni dovrà redigersi apposito verbale.

Il pacco delle schede e il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti solo la mattina della votazione, dopo la costituzione dell'ufficio elettorale.

Inoltre al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori:

- 1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori che non possono votare perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;
- 3) elettori residenti all'estero;
- 4) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;
- 5) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di ricovero ai sensi dell'art. 55;



- 6) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 55;
- 7) elettori ammessi a votare nella sezione in base all'attestazione del sindaco (art. 53, lett. b);
- 8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- 9) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elettorale, per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32 del d.P.R. n. 223/67, sia intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 32 ter del d.P.R. n. 223/67);
- 10) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione;
- 11) elettori iscritti presso altre sezioni elettorali dello stesso Comune, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
- 12) elettori iscritti presso sezioni elettorali di altri Comuni, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
- 13) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti in altri ambiti territoriali dello stesso Comune o di altri Comuni.

Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto ovvero ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva e, per le sezioni

ospedaliera, allorquando esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti oltre al materiale sopra elencato debbono essere consegnati anche:

- l'elenco degli elettori che voteranno ai sensi degli articoli 57 e 58;
- i verbali, le buste e le liste aggiunte occorrenti per le operazioni del seggio speciale o dell'ufficio distaccato;
- il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio (seggi speciali e seggi distaccati).

§ 14. Ricognizione dell'arredamento della sala di votazione da parte del presidente dell'ufficio elettorale (articoli 37, comma 3 e 49)

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, per poter eliminare le eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente dovrà accertare:

- 1) l'idonea sistemazione e solidità del tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione;
- 2) l'ubicazione del tavolo del seggio e il collocamento su di esso delle urne;
- 3) l'idonea installazione nella sala della votazione delle cabine per l'espressione del voto.



Il presidente dovrà accertare che le cabine offrono assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo o il leggio per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato; sul tavolo o sul leggio non deve trovarsi niente.

Se nella sala della votazione siano state sistemate cabine abbinata, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che in tale parete non siano stati o non vengano praticati fori che consentano di comunicare fra le due cabine; tale controllo dovrà essere ripetuto anche durante le operazioni di votazione.

Ove la parete di divisione dovesse essere forata, il presidente provvederà affinché la parete stessa venga riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra;

- 4) il regolare funzionamento delle due urne assegnate alla sezione e la fornitura da parte del comune di quanto occorre per la loro chiusura e sigillatura.

Una delle urne è destinata a contenere le schede autenticate da consegnare agli elettori e sarà posta alla sinistra del presidente del seggio e l'altra, posta alla destra, è destinata a ricevere le schede che gli elettori restituiscono, dopo aver espresso il voto. La funzione di ciascuna urna deve essere indicata da appositi cartelli applicati sul lato delle urne rivolto al pubblico e, se necessario, anche sul lato opposto, rivolto ai componenti del seggio, in modo che non si possa incorrere

- in errori all'atto dell'introduzione delle schede nell'urna, dopo l'espressione del voto;
- 5) l'idoneità dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati predisposti nella sala della votazione ed eventualmente nelle cabine, tenendo conto che le operazioni del seggio si protraggono anche in ore notturne.


Il presidente dovrà affiggere, all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un avviso - che viene fornito al seggio insieme al materiale occorrente - nel quale si ricorda all'elettore che è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e che chiunque viola questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro (articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49, *“Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza dell'espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”*, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 30 maggio 2008, n. 96).

Il sopraccitato decreto-legge n. 49 del 2008 dispone inoltre che, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, il presidente invita l'elettore a depositare le apparecchiature in grado di fotografare o registrare delle quali sia in possesso in quel momento. Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente e restituite all'elettore dopo l'espressione del voto unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale.

I presidenti delle sezioni, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 letti, dovranno accertare che nei luoghi di cura stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto e, per la sezione ospedaliera, degli elettori che, a giudizio della direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione, non possono accedere alla cabina.

§ 15. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote (articolo 60)



Simbolo con figura e bordo bianco su sfondo azzurro

La legge 15 gennaio 1991, n. 15, alla quale fa espresso richiamo l'articolo 60, ha dettato norme intese a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto, il presidente della sezione elettorale ubicata in sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote dovrà accertare che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 15, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto recante il quesito referendario, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio provinciale o dei promotori del referendum e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

In particolare il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che nella sezione sia stata installata almeno una cabina che consenta un agevole accesso all'elettore non deambulante (art. 2, terzo comma, della legge n. 15 del 1991).

Il presidente accerterà, inoltre, che all'interno delle suddette cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicura-



re l'assoluta segretezza dell'operazione del voto da parte dell'elettore non deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertare che la sezione sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, come sopra riprodotto.

§ 16. Custodia della sala di votazione (articolo 37)

Il presidente, dopo aver ricevuto in consegna le carte e gli oggetti occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve perciò disporre un'opportuna vigilanza della sala destinata alla votazione, dell'arredamento e del materiale ricevuto dal sindaco (vedi § 13). A tale scopo dà disposizioni agli agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione.

§ 17. Intesa del presidente con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione al fine di determinare l'ora per la raccolta dei voti. Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio

Al fine del regolare svolgimento delle operazioni si ritiene indispensabile che, già prima della costituzione del seggio, il presidente della sezione cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 letti ed il presidente del seggio speciale incaricato della

raccolta del voto dei degenti o dei detenuti, d'intesa col sindaco, prendano accordi con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione interessati per determinare l'ora in cui si recheranno a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti o detenuti.

Analogamente, anche nei casi in cui il presidente e altri due componenti dell'ufficio sezionale, tra cui il segretario, debbano raccogliere il voto a domicilio, appare opportuno che l'orario di tale raccolta venga deciso in precedenza, sia pure orientativamente, e venga comunicato con sufficiente preavviso, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, all'elettore o agli elettori interessati, ricordando loro che per poter esercitare il diritto di voto devono essere esibiti un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale a carattere permanente. Anche in tali casi di raccolta domiciliare del voto (*si veda, al riguardo, il § 31*), dovrà scegliersi l'orario di presumibile minor affluenza presso il seggio da parte degli altri elettori e, qualora l'ufficio distaccato di sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, dovrà provvedersi, ove possibile, ad un adempimento congiunto.

È opportuno ricordare che le operazioni di votazione si chiudono definitivamente alle ore 22 della domenica e che a tale ora la raccolta dei voti fuori sede deve essere già conclusa, al fine di poter dare inizio, tempestivamente, alle operazioni per il riscontro dei votanti nella sezione.



PARTE TERZA

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 18. Insediamento dell'ufficio (articoli 45 e 50)

Alle ore 6 antimeridiane del giorno di votazione il presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori individuati a norma dell'art. 42 e resi noti dal sindaco al presidente mediante consegna della copia del verbale di nomina, il segretario, nonché i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale e i rappresentanti dei promotori del referendum eventualmente presenti e regolarmente designati. Il presidente sceglie uno scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.

Qualora gli scrutatori non siano presenti o non siano stati nominati, il presidente, a norma dell'art. 50, comma 2, provvede alla loro sostituzione nel modo indicato al § 5.

Si rammenta che per la validità delle operazioni del seggio è necessario che siano sempre presenti **almeno tre membri**, tra cui il presidente o il vicepresidente (art. 45).

Pertanto, in caso di assenza di alcuni scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, **l'ufficio dovrà in ogni caso essere costituito e iniziare le operazioni, quando siano**

presenti almeno due componenti del seggio oltre al presidente.

Quest'ultimo, naturalmente, dovrà procedere appena possibile all'integrazione dell'ufficio ammettendo in primo luogo gli scrutatori che nel frattempo si fossero presentati e sostituendo i titolari assenti come indicato al § 5.

Alla stessa ora (6 a.m.) del giorno di votazione e contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui è previsto dalla legge.

§ 19. Ammissione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Consiglio provinciale e dei rappresentanti dei promotori del referendum (articoli 33 e 50)

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Consiglio provinciale e dei rappresentanti dei promotori del referendum sulla base delle dichiarazioni consegnategli dal sindaco e delle designazioni che gli sono pervenute direttamente prima dell'inizio delle operazioni preliminari e si accerta della loro identità e della regolarità della designazione che deve essere stata effettuata a norma dell'art. 33.

Per quanto concerne il ruolo dei rappresentanti in seno all'ufficio elettorale di sezione si veda il § 12.



§ 20. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione (articolo 50)

Subito dopo la costituzione dell'ufficio elettorale il presidente, fatto constatare ai componenti del seggio il regolare arredamento della sala ed il perfetto stato delle urne, provvede a far verificare ai medesimi l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione; quindi lo apre e fa prendere nota nel verbale del numero del bollo.

Il presidente della sezione presso la quale sono istituiti seggi speciali o distaccati, verifica altresì che sia stato consegnato il timbro per tali seggi, senza aprire il relativo plico sigillato.

§ 21. Autenticazione delle schede (articolo 50)

Le schede per la votazione, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, sono fornite dalla Provincia. Sulle schede è riprodotto letteralmente il quesito referendario, stampato a caratteri chiaramente leggibili e accanto al quesito sono stampate le parole “sì” e “no” per l'espressione del voto da parte dell'elettore (art. 13, legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3).

Prima di procedere all'autenticazione delle schede il presidente della sezione o il presidente del seggio speciale determinano l'ora in cui si recheranno nei luoghi di cura o di detenzione per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti o detenuti e la comunicano agli altri componenti, sentite le rispettive direzioni.

Contestualmente, come già precisato al § 17, deve essere programmato l'orario di raccolta del voto presso il domicilio (§ 31), dandone preavviso agli elettori interessati e facendo eventualmente coincidere i relativi adempimenti laddove, nell'ambito della stessa sezione, l'ufficio distaccato debba raccogliere il voto sia a domicilio che presso luoghi di cura.

Il presidente – fatta constatare ai presenti la perfetta integrità del pacco contenente le schede per la votazione, predisposto e sigillato dalla Provincia – lo apre ed accerta il numero di schede in esso contenute.

Il presidente preleva dal pacco le schede occorrenti per la votazione in numero eguale a quello degli **elettori iscritti** nelle liste di sezione e le autentica apponendovi il bollo della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura e di detenzione, per la determinazione del numero delle schede da autenticare si conteggiano anche gli elettori assegnati alla sezione ai sensi dell'art. 57 e compresi negli appositi elenchi, consegnati dal sindaco al presidente del seggio contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

Al fine di determinare il numero delle schede da autenticare, dovrà inoltre tenersi conto degli elettori ammessi al voto domiciliare, nel senso che al numero di schede da autenticare andrà **aggiunto** il numero degli elettori **non iscritti** nelle liste della sezione che votano a domicilio ma aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione; il voto di tali



elettori sarà infatti raccolto dall'ufficio di sezione presso il rispettivo domicilio.

Le schede non devono essere né numerate né firmate, ma esclusivamente timbrate con il bollo della sezione.

Al termine dell'operazione di timbratura delle schede, il presidente, fatto constatare ai presenti che l'urna destinata a raccogliere le schede autentiche è completamente vuota, vi depono tutte le schede autentiche, pronte per la votazione.

Le schede che non sono state autenticate servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste. A votazione chiusa, tali schede debbono essere inviate all'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 66).

Successivamente, fatto constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota, il presidente provvede a chiuderla ed a sigillarla, lasciando aperta solo la fessura per l'introduzione delle schede votate.

§ 22. Consegna al presidente del seggio speciale delle schede e del materiale occorrente per la votazione

Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente della sezione procede alla consegna al presidente del seggio speciale delle schede di votazione, debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi, occorrenti per la votazione dei degenti in

luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente prende nota nel verbale del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Oltre alle schede, il presidente consegna al presidente del seggio speciale gli appositi verbali, il secondo bollo di sezione (da utilizzare **esclusivamente** per timbrare la tessera elettorale degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione), le liste elettorali aggiunte, i registri per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti, le buste, le carte ed il materiale occorrente per la votazione.

§ 23. Apertura della votazione (articoli 50, comma 5 e 62)

Compite le operazioni preliminari illustrate nei paragrafi precedenti, **il presidente dichiara aperta la votazione. L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.**

Il presidente espone ai presenti le modalità di votazione, astenendosi però da qualsiasi esemplificazione e avvertendo gli elettori che la scheda deve essere restituita debitamente piegata dall'elettore medesimo prima di uscire dalla cabina (art. 62, comma 1). Con la scheda deve essere restituita anche la matita.

Tali istruzioni ed avvertenze debbono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne siano informati.



§ 24. Accesso alla sala di votazione (articoli 51, 52, 53 e 54)

Nella sala della votazione possono essere ammessi soltanto gli elettori che presentino la tessera elettorale e che siano iscritti nelle liste della sezione (art. 51, comma 1).

A tale norma si fa eccezione:

- 1) per coloro che si presentano ad esprimere il voto muniti di una sentenza della Corte d'Appello o di una attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967 che li dichiara elettori del comune (art. 53, comma 1, lett. b);
- 2) per gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Provincia e muniti della tessera elettorale, quando si recano nella sala per esprimere il voto (art. 53, comma 1, lett. c);
- 3) per gli elettori non deambulanti: tali elettori sono ammessi al voto in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari attestante l'impedimento (art. 1, comma 1, della legge n. 15 del 1991);
- 4) per gli ufficiali di polizia giudiziaria (art. 52) e per gli agenti della forza pubblica che li assistono, quando si recano nella sala in caso di tumulti o disordini;
- 5) per gli ufficiali giudiziari, quando si recano nella sala per notificare al presidente proteste

- o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 52);
- 6) per i militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia dello Stato che si trovino nel comune per causa di servizio, purché siano elettori del Consiglio provinciale (art. 54); tali elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire, insieme con la tessera elettorale, una dichiarazione attestante la loro posizione, firmata dal comandante di reparto e recante il bollo dello stesso;
 - 7) per tutte quelle persone, infine, che devono assolvere ad incarichi previsti dalla legge, come ad es. i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio provinciale e i rappresentanti dei promotori del referendum presso la sezione, gli elettori che si recano nella sezione per accompagnare elettori fisicamente impediti ed assisterli nell'espressione del voto o che accompagnano elettori per l'identificazione.

Gli elettori non possono entrare armati né portare strumenti atti ad offendere (art. 51).

Nel settore della sala destinata all'ufficio elettorale, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare altro elettore o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito. Allo scopo di ottenere l'osservanza di tale disposizione, il presidente può, tramite gli agenti della forza pubblica, prima e durante la votazione, far sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il settore destinato all'ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.



Inoltre, al fine di assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione, impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, il presidente può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 52.

Delle decisioni prese è dato atto nel processo verbale.

§ 25. Ammissione degli elettori alla votazione (articolo 53)

Il voto è dato dall'elettore che si presenti personalmente all'ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto.

Possono essere ammessi a votare anche elettori che non siano iscritti nelle liste della sezione, e precisamente:

- 1) tutti coloro che si presentano muniti di una sentenza della Corte d'Appello o di un'attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'art. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967, con cui si dichiara che essi sono elettori del comune;
- 2) i membri del seggio ed i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio provinciale e i rappresentanti dei promotori del referendum presso la sezione, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, anche se iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni di un comune del collegio, purché muniti della tessera elettorale;

- 3) gli elettori non deambulanti: tali elettori sono ammessi al voto in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari attestante l'impedimento (art. 60; art. 1, comma 1, legge n. 15 del 1991).

Gli elettori indicati ai numeri 1, 2 e 3 vanno aggiunti in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Per l'ammissione al voto dei degenti nei luoghi di cura e dei detenuti, nonché degli elettori ammessi al voto a domicilio si rinvia agli appositi paragrafi.

§ 26. Identificazione degli elettori (articolo 61)

L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

- 1) con idoneo documento munito di fotografia che corrisponda alla immagine reale dell'elettore. Oltre ai documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione (carta di identità, passaporto, porto d'armi ecc.) sono da ritenersi valide le patenti di abilitazione alla guida di automezzi e le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia; inoltre, a titolo esemplificativo, sono da ritenersi valide le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali



in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi, anche se scaduti, i documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e purché consentano la precisa identificazione dell'elettore.

Nell'apposita colonna della lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale saranno indicati gli estremi del documento; ***si raccomanda ai presidenti di vigilare affinché questa prescrizione sia sempre osservata;***

- 2) in mancanza di un idoneo documento di identificazione, per attestazione di uno dei membri dell'ufficio a norma dell'art. 61, comma 2;
- 3) in mancanza di un idoneo documento di identificazione e se nessuno dei componenti del seggio sia in grado di accertare l'identità dell'elettore, per attestazione di altro elettore del comune, noto all'ufficio (art. 61 comma 3). E' da considerarsi "noto all'ufficio" l'elettore che sia conosciuto "personalmente" da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2) e 3) si effettua con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista di sezione; prima dell'apposizione della firma la legge esige che il presidente avverta l'elettore che, se afferma il fal-

so, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del d.P.R. n. 361 del 1957.

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare l'individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Tale annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'ufficio o fra i rappresentanti delle liste circa l'accertamento dell'identità degli elettori, spetta al presidente decidere con le modalità dell'art. 65.

§ 27. Presentazione della tessera elettorale o della sentenza della Corte d'Appello o dell'attestazione del sindaco (articolo 62)

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa sull'apposito registro.

Sul medesimo registro, inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione del votante stesso; si prenderà nota, infine, del numero di elettori che non hanno partecipato per qualsiasi motivo alla consultazione.



Tali adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti (§ 32), sia per eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.

Si segnala che la tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato alla tabella B allegata al d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e al decreto del Ministro dell'Interno del 16 novembre 2000.

Si raccomanda ai presidenti di rivolgersi all'ufficio elettorale del comune prima di ammettere l'elettore al voto qualora vengano accertati anomalie o errori nella tessera elettorale esibita.

L'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza o dell'attestazione del sindaco (art. 53) o dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione consegna, al posto della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione o l'attestato sostitutivo, ove il presidente appone l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto nonché la propria firma e il bollo della sezione; **le sentenze, le attestazioni e gli attestati vanno inseriti nell'apposito plico** di cui all'art. 71, comma 1, lett. b.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza, dell'attestazione o dell'attestato è presa nota nell'apposito paragrafo del verbale dell'ufficio.

§ 28. Consegna della scheda e della matita - Espressione del voto (articoli 62 e 63)

Il presidente consegna all'elettore la matita copiativa per la espressione del voto e la scheda fa-

cendo constatare allo stesso elettore che essa è debitamente autenticata con il bollo della sezione. La scheda di votazione deve essere consegnata **aperta** agli elettori, affinché sia possibile accertare che all'interno non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla.

L'elettore si reca, quindi, nella cabina per esprimere il voto e ripiega la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura prima di restituirla al presidente del seggio.

Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

All'atto della riconsegna il presidente verifica se la scheda è quella consegnata all'elettore e, dopo aver constatato che sulle parti esterne non vi siano segni o impronte che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore, la pone nell'urna destinata a ricevere le schede votate.

Deposta la scheda nell'urna, il presidente fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda mediante l'apposizione della firma di uno scrutatore, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista di sezione.

Con la scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita.

Si rammenta che il presidente che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto o chiunque altro glielo impedisca sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 111 del d.P.R. n. 361 del 1957).

Inoltre, la mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministra-



tiva pecuniaria da 103 a 309 euro (art. 110, primo comma del d.P.R. n. 361 del 1957); il presidente fa prendere immediatamente nota nel verbale di tale infrazione, per effettuare regolare denuncia appena compiute le operazioni dell'ufficio.

§ 29. Casi speciali che possono verificarsi durante la votazione (articoli 55, 59, 60, 61 e 65)

1) Caso in cui si presenta a votare un elettore fisicamente impedito (articolo 59)

Sono da considerare elettori fisicamente impediti i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato con un certificato medico, che deve essere rilasciato, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dai funzionari medici designati per il rilascio di tali certificati dagli organi di amministrazione dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari.

Il certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. In sostituzione del certificato medico, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi.

L'accertamento dell'impedimento fisico è rimesso alla valutazione discrezionale del presidente

del seggio, che deve giudicare l'effettiva sussistenza dell'impedimento basandosi sull'evidenza del caso, sull'eventuale diretta conoscenza o notorietà. Il presidente deve far annotare nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.

Qualora sulla tessera elettorale sia apposta la dicitura "AVD" la medesima dicitura va riportata a verbale, nella tabella relativa agli elettori fisicamente impediti, sotto la colonna "Motivo specifico per cui è stato autorizzato a farsi assistere" (§ 17 del verbale).

Si sottolinea che, sulla base di numerose decisioni del Consiglio di Stato (tra le quali si segnalano quelle della sezione V, 6 giugno 1990, n. 505, 30 giugno 1997, n. 768, 18 dicembre 1997, n. 1588, sezione V, 31 gennaio 2007, n. 387 e 19 aprile 2007, n. 1812), l'impedimento che consente di ammettere l'elettore al voto assistito è **esclusivamente** quello riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori; l'elettore cioè deve essere fisicamente impedito ad esprimere il voto in modo autonomo. **Le infermità che riguardano la sfera psichica dell'elettore non consentono l'ammissione al voto con l'aiuto dell'accompagnatore.**

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore liberamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un invalido. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio e nel contempo



è presa nota nel verbale del cognome e nome dell'accompagnatore medesimo (art. 59, comma 5).

I designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado dei candidati (art. 59, comma 6).

Il presidente prima di consegnare la scheda deve:

- a) richiedere all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito la tessera elettorale, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accertarsi, con apposita domanda, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e se ne conosca il cognome e nome.

2) Caso in cui si presenta un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o attestazione del sindaco a norma dell'art. 53, lett. b)

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che si trovi in tale condizione deve:

- a) prendere visione della sentenza della Corte d'Appello o dell'attestazione del sindaco che lo dichiara elettore del comune;
- b) far prendere nota nel relativo paragrafo del verbale delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: "Ha votato" nonché la propria firma, la data e il bollo dell'ufficio, per evitare che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso comune;

d) aggiungere i nominativi di tali elettori in calce alla lista di sezione (art. 53, comma 2).

La scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

A questo proposito si avverte che per l'elettore di cui sopra non è stata inizialmente autenticata alcuna scheda, poiché non è iscritto nella lista della sezione. È necessario quindi che, ogni qual volta ad un elettore non iscritto sia consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisca immediatamente con altra prelevata dal pacco delle schede residue non autenticate. Tale scheda viene bollata dal presidente e da questi aggiunta alle schede autenticate.

3) Caso in cui votano gli elettori indicati all'art. 53, lett. c)

Si tratta dei membri del seggio, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale e dei rappresentanti del promotori del referendum, nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico **che, pur non iscritti nelle liste della sezione, siano elettori di un comune della Provincia.**

Il presidente, prima di consegnare le schede a tali elettori, deve far prendere nota nell'apposito paragrafo del verbale, del cognome e nome dell'elettore che ha chiesto di votare.

Per i componenti dell'ufficio e per i rappresentanti non occorre alcuna specifica annotazione relativa all'identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso essi debbono esibire la tessera elettorale, attestante che sono elettori di un



comune del collegio; sulla tessera viene apposto il timbro della sezione e la data.

Anche le schede consegnate a questi elettori devono, volta per volta, essere sostituite nei modi indicati al precedente n. 2.

I nominativi di tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista di sezione.

4) Caso in cui votano elettori non deambulanti (articolo 60)

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del comune allestita in una sede **priva di barriere architettoniche**.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori, deve:

- a) **accertarsi** che l'elettore sia in possesso della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica rilasciata dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari ed attestante l'impedimento;
- b) **far prendere nota**, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento, dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore non deambulante nella cabina ovvero al tavolo appositamente allestito per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le schede, consegnate agli elettori di cui trattasi, devono essere prelevate da quelle autenticate e sostituite di volta in volta, nei modi indicati al precedente n. 2.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale (art. 1, comma 5, della legge n. 15 del 1991).

I nominativi di detti elettori debbono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione (art. 1, comma 4, della legge n. 15 del 1991).

5) Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, l'abbia deteriorata (articolo 62, comma 2)

In tali eventualità l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda, previa restituzione di quella precedentemente consegnata.

Quando il deterioramento sia stato causato dall'elettore medesimo, non può essere consegnata una terza scheda.

Il presidente scrive sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", vi appone la sua firma e la ripone in un apposito plico.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalle schede autenticate, previa annotazione sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con altra da prelevarsi dalle schede residue non autenticate, nei modi già indicati al punto 2.



6) Caso in cui l'elettore non vota dentro la cabina (articolo 59, comma 2)

Nel caso in cui l'elettore non voti nella cabina, la scheda è annullata ed allegata al verbale, nel quale viene presa nota di tale fatto.

L'elettore non è più ammesso al voto.

7) Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto (articolo 52, comma 6)

La valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal presidente, tenendo presente il tempo occorrente per l'espressione del voto. **Non è ammissibile che tale operazione si prolunghi più dello stretto necessario con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive.**

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto va annullata ed inclusa nell'apposito plico; nel verbale va fatta apposita annotazione. Nel contempo un'altra scheda deve essere prelevata da quelle residue non autenticate e, dopo essere stata bollata, deve essere aggiunta alle schede autenticate, in sostituzione di quella annullata.

L'elettore non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 52, di ciò deve essere dato atto nel verbale.

8) Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda non conforme a quelle previste dall'art. 32, o mancante del bollo (articolo 62, ultimo comma)

La scheda non conforme a quella prescritta dall'art. 32 o mancante del bollo è restituita dall'e-

lettore e non deve essere posta nell'urna; è invece immediatamente vidimata dal presidente e da almeno altri due componenti dell'ufficio ed allegata al verbale nel quale deve essere annotato il cognome e nome dell'elettore. Ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede scrutinate (art. 66, comma 1, lett. d)) si deve prendere nota di tale fatto anche nella lista sezionale a fianco del nominativo dell'elettore, **il quale non può più votare.**

Tali schede sono custodite dal presidente in un apposito plico.

9) Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore. Analoga annotazione è fatta sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore, affinché se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate (articolo 66, comma 1, lett. d)).

10) Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto (articolo 62, comma 4)

Anche in questo caso dovrà farsi speciale annotazione sul verbale della sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore.

Il presidente dovrà denunciare all'autorità giudiziaria gli elettori di cui a questo numero e al numero 9 agli effetti dell'applicazione delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 110 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.



§ 30. Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto (articoli 55, 56, 57 e 58).

1) Votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura, si rinvia a quanto illustrato ai *paragrafi precedenti*.

Gli elettori iscritti nelle liste di tali sezioni vota-
no previa esibizione della tessera elettorale.

Gli elettori, ammessi a votare nella sezione ospedaliera in base all'art. 56, per votare debbono esibire oltre alla tessera elettorale, l'attestazione prevista al comma 3, lett. b), dell'art. 55. Tale attestazione deve essere ritirata e allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 10 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Per le sezioni ospedaliere il sindaco deve consegnare (§ 13), oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'ufficio (art. 37), anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dell'art. 56.

In proposito è da tener presente che se un elettore in possesso della tessera elettorale, ma non compreso nel predetto elenco, si presentasse per votare, il presidente **dovrà senz'altro ammetterlo al voto**, non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge ma adottato per agevolare il compito degli uffici di sezione.

Qualora nel luogo di cura siano istituite più sezioni, il presidente potrà opportunamente disporre, prima di ammettere l'elettore al voto, che venga

accertato se tale elettore sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

Le schede da consegnare a tali elettori dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e sostituite con le modalità indicate al paragrafo precedente, numero 2.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere ai sensi dell'art. 56 sono iscritti a cura del presidente nella lista della sezione medesima.

Per la votazione degli elettori impossibilitati a muoversi, provvederà il seggio speciale previsto dall'art. 57 (vedi n. 3).

2) Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto (articolo 58)

Il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il nosocomio.

A tale scopo, secondo quanto stabilito dall'art. 58, il presidente della sezione, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'**ufficio distaccato** della sezione - che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio - si recherà presso l'istituto (o gli istituti) di cura per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché le operazioni di voto presso la sezione dovranno continuare regolarmente anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni del presidente saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di competenza del segretario saran-



no affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato.

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale o dei promotori del referendum che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

In un'apposita busta saranno portate le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10 per cento.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione ed essere introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Qualora ad una sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate debbono essere poste in **buste separate per ogni luogo di cura**.

Il presidente, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto (vedi § 13), nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.), che comprende anche il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi al voto, si richiama quanto indicato al precedente *n. 1* a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Il presidente deve prendere nota, nella apposita lista aggiunta, degli elettori che votano; tale lista deve essere allegata a quella della sezione.

Qualora ad una sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione **saranno invece compilati distinti verbali in triplice copia.**

3) Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto (art. 57)

Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal **seggio speciale** previsto dall'art. 57.

A tale scopo il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria, si recherà presso il luogo di cura, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale o dei promotori del referendum che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.



In un'apposita busta saranno portate le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori degenti maggiorato del 10 per cento.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione e saranno introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, porterà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto (§ 13), nonché il materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc), che comprende anche il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Con riguardo agli elenchi sopra indicati, si richiama quanto illustrato al precedente n. 1 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota, sull'apposita lista aggiunta, degli elettori che votano; tale lista deve essere allegata a quella della sezione.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente almeno 100 e fino a 199 posti letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione **devono invece essere compilati distinti verbali in triplice copia.**

A norma dell'art. 57, comma 7 i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e **cessano** non appena le schede votate sono portate nella sede della sezione e introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, immediatamente dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

4) Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina (art. 56, ultimo comma)

Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 200 letti, che a giudizio della di-



reazione sanitaria sono impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione ospedaliera, viene raccolto nelle ore in cui è aperta la votazione dal seggio speciale previsto dall'art. 57 direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo, il presidente del **seggio speciale**, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà al capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti di lista che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il presidente del seggio speciale adotterà tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

In un'apposita busta saranno portate le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10 per cento.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione ed essere introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti impossibilitati a recarsi in cabina che hanno votato.

I presidenti, oltre alle schede, porteranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché il materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte ecc), che comprende anche il secondo bollo, da utilizzare esclusivamen-

te per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Con riguardo agli elenchi sopra citati si richiama quanto è indicato al precedente n. 1 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Il presidente deve prendere nota degli elettori che votano sulla apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Per l'attestazione delle operazioni svolte dal seggio speciale, sarà compilato apposito verbale, in triplice copia.

A norma dell'art. 57, i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei ricoverati, nel luogo di cura in cui è istituita la sezione, impossibilitati ad accedere alla cabina e **cessano** non appena le schede votate sono portate nella sede della sezione e introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate immediatamente dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.



Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

5) Voto dei detenuti

I detenuti non privati del diritto elettorale, per poter esercitare il diritto di voto con le modalità che saranno illustrate al numero seguente, devono esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione di cui all'art. 55, comma 3, lettera b). Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

6) Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva (articolo 57)

Il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 57.

A tale scopo il presidente del **seggio speciale** si recherà presso il luogo di detenzione, nelle ore preventivamente stabilite con la relativa direzione, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale o dei promotori del referendum che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

In un'apposita busta sono portate le schede autentiche per la votazione, in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, maggiorato del 10 per cento.

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno messe in un'altra busta per essere riportate alla sezione e saranno introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autentiche e votate in **buste separate per ogni luogo di detenzione**.

Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, porterà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto (§ 13), nonché il materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.), che comprende anche il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria) per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Qualora alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro, il numero delle tessere elettorali dei votanti.

Il presidente deve prendere nota degli elettori



che votano sulla apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione saranno invece compilati, in triplice copia, distinti verbali.

A norma dell'art. 57, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e cessano non appena le schede votate sono portate nella sede della sezione e introdotte nell'urna destinata a ricevere le schede votate immediatamente dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Sul verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

§ 31. Votazione degli elettori presso il loro domicilio (articolo 58 bis)

L'art. 58 bis (*Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali*) rinvia all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22 e successivamente modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46, per le modalità di voto degli elettori affetti da gravissime infermità, tali che

l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e degli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Tali elettori possono chiedere al sindaco del comune di iscrizione elettorale, con apposita dichiarazione di volontà (in carta libera) che deve essere fatta pervenire nel periodo compreso **tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente** la data della votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo e possibilmente un recapito telefonico. Alla domanda devono essere allegati copia della tessera elettorale nonché un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione. Tale certificato dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa e, quindi, attestare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, del sopra citato decreto (gravissima infermità e intrasportabilità) con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito (AVD), il predetto certificato attesterà anche l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Il sindaco, verificata la regolarità e la completezza della domanda, inserirà i nominativi dei predetti



elettori in appositi elenchi rilasciando loro un'attestazione dell'avvenuta inclusione nei medesimi. In particolare saranno formati:

- elenchi, distinti per sezione elettorale, degli elettori che votano a domicilio nella sezione di iscrizione;
- elenchi, distinti per sezione elettorale, degli elettori che votano a domicilio nelle altre sezioni del comune o di altri comuni;
- elenchi, distinti per sezione elettorale, degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni.

In ogni elenco vengono distinti gli elettori di genere maschile da quelli di genere femminile, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimorano e il numero telefonico. Gli elenchi vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione il giorno antecedente a quello della votazione unitamente agli altri elenchi previsti, al materiale occorrente per le operazioni del seggio, compreso un **bollo di sezione** in più con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

In relazione agli elettori ammessi al voto domiciliare, il presidente, sulla base degli elenchi consegnatigli dal sindaco unitamente al materiale occorrente per le operazioni del seggio, effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni. In particolare provvederà ad annotare, a seconda dei casi:

- i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;

- i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione del comune o presso altro comune della provincia.

Saranno invece **aggiunti in calce** alle liste di sezione i nominativi degli elettori iscritti presso altre sezioni elettorali dello stesso comune o presso sezioni elettorali di altro comune, dimoranti nell'ambito territoriale della sezione e ivi votanti a domicilio.

Il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione dal presidente con l'assistenza di uno degli scrutatori, designato per sorteggio, e dal segretario, a meno che la commissione elettorale non disponga con proprio provvedimento che tale voto venga raccolto nel seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

Poiché le operazioni di voto presso la sezione dovranno continuare regolarmente anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni del presidente saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di competenza del segretario saranno affidate dal presidente a un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato.

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale o dei promotori del referendum che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto a domicilio.

Al fine del regolare svolgimento delle operazioni si ritiene indispensabile che, già prima della costituzione del seggio, nei casi in cui il presidente della sezione debba raccogliere il voto a domicilio, l'orario di tale raccolta venga definito e comunicato agli elettori interessati con sufficiente anticipo, anche per il



tramite dell'amministrazione comunale, ricordando loro che per esprimere il voto sarà necessario esibire la tessera elettorale ed un valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui il presidente della sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, la determinazione degli orari dovrà essere fatta in modo tale da consentire, per quanto possibile, un adempimento congiunto.

Il presidente porterà con sé, in una apposita busta, le schede autenticate per la votazione, in un numero pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio maggiorato di una scorta adeguata. Oltre alle schede, porterà con sé gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare predisposti dal comune, il materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.), che comprende anche **il plico sigillato contenente il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti.**

Dopo l'espressione del voto, le schede debitamente piegate saranno inserite in una altra busta per essere riportate alla sezione e saranno introdotte nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in apposito plico per essere unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota, a fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi, degli elettori che votano e il numero della tessera elettorale.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dal comune concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, se ritirate dai presidenti di sezione, saranno allegate agli atti d'ufficio. Tali attestazioni potranno anche essere trattenu- te dagli elettori.

Nell'apposito verbale verranno registrati sia i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, sia di coloro il cui voto viene raccolto dalla sezione ma che risultano iscritti in altra sezione dello stesso comune o in altro comune della provincia. Per coloro il cui voto viene raccolto dalla stessa sezione elettorale di iscrizione, a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale verrà annotata la particolare modalità di voto e nel registro, maschile e femminile, dei votanti iscritti nelle liste sezionali verrà annotato il numero della loro tessera elettorale. I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto nella sezione ma che risultano iscritti in altra sezione dello stesso comune o di altro comune della provincia, **saranno aggiunti in calce alla lista sezionale** ed in calce al predetto registro sarà annotato il numero della loro tessera elettorale.

Nel verbale verranno registrati inoltre i nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, riportando le generalità di quest'ultimo e effettuando apposita annotazione nella tessera elettorale del medesimo.

Il presidente dovrà fare in modo, con ogni mezzo idoneo, di assicurare la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione



di salute dell'elettore. Il presidente e gli altri componenti l'ufficio nonché i rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale o dei promotori del referendum che abbiano chiesto di essere presenti alla raccolta del voto a domicilio dovranno garantire il massimo diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle esigenze connesse alle sue particolari condizioni di salute.

§ 32. Operazioni da compiersi durante la votazione oltre a quelle indicate nei paragrafi precedenti

Per rendere spedite le operazioni di scrutinio e, in generale, per agevolare il buon andamento dei compiti del seggio, i presidenti dovranno disporre che nel corso della giornata e comunque prima della chiusura della votazione siano curati i seguenti adempimenti:

- verificare frequentemente e con cura la corrispondenza degli elettori iscritti nella lista che hanno votato con i numeri di tessere elettorali annotati negli appositi registri. Tale adempimento è indispensabile affinché il numero dei votanti possa essere accertato e comunicato agli orari stabiliti (11-17-22) senza errori o ritardi;
- far votare gli elettori di cui alla lettera c) dell'art. 53 nei momenti di minor afflusso e far scrivere immediatamente i nominativi in calce alla lista;
- curare l'iscrizione, in calce alla lista di sezione e con numero progressivo, degli elettori ammessi a votare in forza di una sentenza o di un'attestazione del sindaco (art. 53, lett. b);

- curare la compilazione della “lista aggiunta” degli elettori di cui all’articolo 54;
- far timbrare ogni foglio del verbale e compilare tutti i paragrafi ed i quadri in esso compresi, quando il caso previsto si verifica;
- far completare tutti i modelli e la serie di buste col nome del comune, col numero della sezione e, dove richiesto, con il bollo della sezione e con gli altri dati prescritti;
- mantenere confezionate le schede non autenticate e annotare il loro prelevamento ogniqualvolta serva reintegrare il numero di quelle autenticate prima dell’inizio della votazione.

§ 33. Chiusura della votazione (articoli 64 e 66)

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 indistintamente per tutte le sezioni.

Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nei locali del seggio elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell’ordine in cui sono stati annotati.

Quindi il presidente dichiara chiusa la votazione.

§ 34. Adempimenti da compiersi subito dopo la chiusura della votazione (articolo 66)

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro dopo aver sgombrato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.



In particolare, si raccomanda ai presidenti di **raccogliere tutte le matite copiative** utilizzate per la votazione e di custodirle personalmente dopo averne controllato il numero.

Quindi il presidente provvede:

- a) a **sigillare l'urna contenente le schede votate**;
- b1) ad **accertare il numero degli elettori**. Occorre ricordare che “**votanti**” sono gli elettori che hanno votato, mentre “**elettori**” sono i cittadini iscritti a vario titolo nelle liste elettorali del comune.

Poiché ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2003 deve essere preliminarmente accertato, ai fini della validità del referendum, se alla votazione abbia partecipato **almeno il 40 per cento** degli aventi diritto al voto, ossia degli elettori, si rende indispensabile conoscere la consistenza del corpo elettorale in base ai dati contenuti nei verbali degli uffici di sezione. Pertanto il Presidente dell'ufficio, *prima di procedere all'accertamento del numero dei votanti*, dovrà attestare, nell'apposito prospetto del verbale, il numero complessivo degli elettori della sezione. **Tale numero è dato dal numero degli elettori iscritti nella lista sezionale autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, rilevabile dall'attestazione apposta in calce alla stessa, numero al quale va aggiunto quello dei cittadini dichiarati elettori in base ad una sentenza o ad una attestazione del Sindaco.**

Dal calcolo di cui sopra **dovranno perciò essere escluse** le categorie di elettori che, non iscritti nella lista della sezione, siano stati ammessi a

votare in base a particolari disposizioni di legge (e cioè i componenti dell'Ufficio di sezione, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale e dei promotori del referendum, gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio, gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, nonché i degenti in luoghi di cura, i detenuti aventi diritto al voto, gli elettori non deambulanti non iscritti nella lista di sezione e gli elettori ammessi al voto a domicilio non iscritti nella lista di sezione.

Tali elettori saranno infatti conteggiati, ai fini dell'attestazione di cui trattasi (numero degli elettori) dagli Uffici delle sezioni di iscrizione. Le stesse categorie di elettori saranno invece conteggiate ai fini dell'accertamento complessivo del numero dei votanti per il referendum di cui all'alinea che segue.

b2) ad accertare il numero dei votanti (ossia di coloro che hanno votato nella sezione). A tale scopo il Presidente accerta:

- il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che risultino aver votato: nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda sia stata deposta nell'urna, si troverà apposta la firma di uno degli scrutatori (art. 62, comma 5);
- il numero degli elettori ammessi a votare in base all'art. 53, lett. b) e c) (elettori con sentenza o attestazione del sindaco, componenti del seggio, rappresentanti, ufficiali ed agenti della forza pubblica). **Non devono essere**



compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale in quanto già iscritti nella lista di sezione;

- il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste degli elettori della sezione medesima;
- il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali che sono stati ammessi al voto a domicilio.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto o luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere conteggiati anche coloro che sono stati ammessi a votare ai sensi degli artt 56 e seguenti. Tali elettori risulteranno dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista degli elettori della sezione o nelle apposite liste elettorali aggiunte.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà distinto in maschi e femmine.

- c) a controllare la **rispondenza** tra il numero dei votanti comprensivo degli elettori ammessi a votare ai sensi di cui sopra ed il numero complessivo delle tessere elettorali dei votanti risultante dall'apposito registro;
- d) a controllare la rispondenza del numero degli elettori iscritti che **non** hanno votato con quello delle schede autenticate, ma non utilizzate nella votazione, tenendo conto anche delle schede

- non restituite o restituite senza il bollo (art. 66, lett. d));
- e) a formare il *plico n. 1*, diretto all'Ufficio centrale circoscrizionale, contenente le liste utilizzate per la votazione (**dopo essere state vidimate dal presidente e da due scrutatori**), i registri utilizzati per l'annotazione del numero della tessera elettorale di ciascuno dei votanti e tutte le schede autenticate e non utilizzate, nonché tutte le schede non autenticate (art. 66, lett. e). Per le sezioni ospedaliere, per le sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 letti o luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione vanno inserite nel plico n. 1 anche le liste aggiunte in cui sono stati iscritti, a cura del presidente, gli elettori che hanno votato ai sensi dell'articolo 55.
- Anche tali liste devono essere vidimate su ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori;
- f) a sigillare il plico n. 1 con il bollo e la firma di tutti i componenti dell'ufficio ed a farlo immediatamente recapitare al sindaco del comune per il successivo inoltro alla Commissione per il referendum;
- g) a racchiudere il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate e a sigillare la medesima; il materiale che non trovasse posto nell'urna sarà conservato in un apposito pacco sigillato;
- h) a rinviare le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvedere alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in



maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti è consentito trattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;

- i) a sciogliere l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

§ 35. Adempimenti conclusivi delle operazioni previste per la domenica

Compiuti nell'ordine gli adempimenti descritti al paragrafo precedente e fattane prendere nota nel verbale seguendo le indicazioni del modello a stampa, il presidente, dopo aver accertato che tutti gli accessi e le aperture della sala di votazione risultino regolarmente chiusi dall'interno, tranne naturalmente la porta d'uscita, con l'ausilio dei membri dell'ufficio provvede a sigillare tutti gli infissi con le apposite strisce disponendole in maniera tale che qualsiasi spostamento degli infissi provochi la rottura della carta. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori appongono la loro firma.

Analoghe operazioni verranno compiute sulla parte esterna della porta di accesso non appena tutti saranno usciti dalla sala di votazione.

Per la vigilanza esterna della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica di servizio al seggio.

PARTE QUARTA

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 36. Ricostituzione dell'ufficio ed operazioni preliminari allo scrutinio (articolo 67)

Alle ore sette del lunedì successivo alla votazione il presidente, ricostituito l'ufficio con le formalità già descritte al § 18 e constatata l'integrità dei sigilli apposti la sera prima, invita i rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale o dei promotori del referendum presenti ad assistere alle operazioni elettorali e a prendere il posto loro assegnato.

Successivamente il presidente distribuisce gli incarichi agli scrutatori per l'effettuazione delle operazioni di scrutinio. A tal fine estrae a sorte fra gli scrutatori, esclusi il vicepresidente ed il segretario, il nominativo di quello che dovrà estrarre dall'urna le schede votate; quindi incarica un altro scrutatore ed il segretario del seggio di registrare separatamente sulle tabelle di scrutinio i voti che saranno rilevati dalle schede. Il vicepresidente e l'ultimo scrutatore avranno il compito, alternativamente, di assistere il presidente nel controllo delle schede spogliate. Il vicepresidente se necessario potrà eventualmente sostituire il presidente ai sensi dell'art. 44, comma 2.

Consegue, pertanto, che per le operazioni di scrutinio è richiesta la contemporanea presenza di almeno cinque membri dell'ufficio e cioè: il presidente o il vicepresidente, il segretario e tre scru-



tatori. È ovvio che il vicepresidente, quando non esercita le funzioni del presidente, potrà sostituire lo scrutatore che assiste allo spoglio delle schede o quello incaricato della registrazione dei voti; non potrà invece sostituire né lo scrutatore designato dalla sorte ad estrarre dall'urna le schede votate, né il segretario.

Le operazioni di scrutinio sono aperte al pubblico oltreché, naturalmente, ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale o dei promotori del referendum (si veda C.d.S. sezione V, 11 aprile 1996 n. 406; T.R.G.A. Trento, 2 luglio 1999, n. 222; C.d.S. Sezione IV, 22 giugno 2000, n. 3528). In base a quanto affermato dal giudice amministrativo, il principio della pubblicità delle operazioni di scrutinio deriva direttamente dal principio di sovranità popolare sancito dall'art. 1 della Costituzione e si ricava da tutte quelle disposizioni delle leggi elettorali che sottintendono la possibile presenza del pubblico, come quelle che impongono di enunciare o leggere determinati risultati o risultanze "ad alta voce", o che prevedono che il presidente dell'ufficio "proclami" appunto i risultati (v. art. 71, comma 1).

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone di cui al § 24.

§ 37. Spoglio e registrazione dei voti

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum le operazioni di spoglio delle schede

devono essere effettuate separatamente per ciascun referendum, secondo l'ordine numerico riportato sulla parte esterna della scheda corrispondente a quello in cui le richieste di referendum popolare sono state depositate.

Il procedimento di spoglio è descritto dall'art. 67 e deve svolgersi senza interruzione. Al fine di rendere più spedite le operazioni, i presidenti dovranno adottare i seguenti accorgimenti:

- a) lo scrutatore designato con sorteggio estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale legge ad alta voce la risposta che è stata data al quesito referendario; contemporaneamente un altro scrutatore e il segretario annotano, separatamente, nelle tabelle di scrutinio, il numero di voti raggiunti di volta in volta da ognuna delle due risposte;
- b) il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la aggiunge a quelle già esaminate di eguale espressione;
- c) le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto (bianche) e anche quelle contestate per qualsiasi motivo, devono essere **immediatamente** vidimate da almeno due componenti dell'Ufficio;
- d) ad ogni voto registrato il segretario enuncia ad alta voce il totale dei voti raggiunti da ciascuna risposta e lo scrutatore che tiene il secondo esemplare della tabella di scrutinio, conferma detto numero ripetendolo ad alta voce. In caso di discordanza, il presidente fa eseguire immediatamente i necessari controlli.



Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Si rammenta che la vigente normativa non consente che le schede siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede. **È vietato quindi estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati** (articolo 67, comma 3).

Nell'effettuare lo scrutinio si tengano presenti le modalità relative all'espressione del voto da parte degli elettori (articoli 68 e 69): **ogni elettore può tracciare con la matita copiativa un segno di voto barrando il "sì" oppure il "no" stampato accanto al quesito referendario (art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2003)**. In questo caso il voto si intende validamente espresso.

§ 38. Casi di nullità - Schede bianche - Schede e voti contestati (articolo 68)

L'esercizio del voto costituisce un diritto fondamentale del cittadino per cui deve essere adottata un'interpretazione diretta a ricercare l'effettiva volontà dell'elettore per evitare l'annullamento del voto e quindi l'inefficacia dell'espressione della volontà degli elettori, riducendo così al minimo la dispersione dei suffragi.

Nei casi dubbi, restando comunque assicurata la segretezza del voto, sarà sempre da preferire la soluzione che favorisce l'attribuzione del voto.

Lo stesso legislatore ha sottolineato questo principio disponendo, all'art. 68, comma 1, che la validità dei voti contenuti nella scheda "deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore" e che "sono nulli i voti ..." solo quando sia provato "in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto".

Gli articoli 67 e 68, sui quali è richiamata in modo particolare l'attenzione del presidente e dei componenti dell'ufficio elettorale, enunciano le modalità di spoglio dei voti ed i casi di nullità della scheda, dei voti in essa contenuti o di inefficacia dei medesimi.

1. **Le schede sono nulle:**

- a) quando non sono quelle prescritte dall'art. 32 o, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portano il bollo richiesto dall'art. 50;
- b) quando non esprimono il voto ma contengono altre indicazioni.

2. **Sono nulli i voti contenuti in schede:**

- a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Si tenga conto che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere;
- b) quando non sia possibile identificare la risposta prescelta; ad esempio quando l'eletto-



re abbia tracciato un segno su entrambe le risposte al quesito referendario.

Si considerano **bianche** le schede che, regolarmente munite del bollo, non contengano alcuna espressione di voto, nè segni o traccia di scrittura.

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, oppure sulla validità il voto in essa contenuto.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori; *è rimesso quindi alla sensibilità del presidente il compito di vanificare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare **senza fondato motivo** incidenti e contestazioni per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio, ma non vincolante.*

Per ciascun referendum, i voti contestati, devono essere indicati nel verbale, in base ai motivi della contestazione, raggruppandoli per ognuna delle due risposte e a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale devono essere riportate anche le decisioni del presidente indicando, per ogni risposta, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Le schede contestate e quelle contenenti voti contestati devono essere immediatamente vidimate da almeno due componenti dell'ufficio.

§ 39. Operazioni di controllo e formazione dei plichi (articolo 71)

Uno scrutatore ed il segretario completano la compilazione del verbale, seguendo le istruzioni del presidente che dichiara il risultato dello scrutinio, dopo di che si provvede alla formazione dei seguenti plichi.

- 1) plico numero 2 diretto alla Commissione per il referendum, nel quale sono inserite le schede contenenti voti validi;
- 2) plico numero 3 diretto alla Commissione per il referendum, contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti nulli o contestati, che siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste o reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale o dei promotori del referendum, le sentenze della Corte d'Appello, le attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 53 e i certificati medici;
- 3) plico numero 4 diretto alla Giunta provinciale, contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;
- 4) plico numero 5 diretto al sindaco del comune, contenente il terzo esemplare del verbale.



§ 40. Consegna dei plichi e riconsegna del materiale al comune

Il presidente, terminate le operazioni di competenza dell'Ufficio di sezione, provvede alla consegna dei plichi formati come è cenno al § 34, lettera e), e al § 37. Tutti i plichi indistintamente devono essere consegnati personalmente dal presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale ne rilascia ricevuta e provvede al loro inoltro agli uffici destinatari (art. 71, comma 3).

Contemporaneamente ai plichi devono essere consegnati al Sindaco del comune anche il bollo della sezione e le matite copiative che sono state utilizzate per l'espressione del voto.

§ 41. Uffici che non sono in grado di ultimare le operazioni previste per il lunedì

L'art. 67 stabilisce che le operazioni di scrutinio (spoglio e registrazione dei voti) devono svolgersi senza interruzione dalle ore 7 alle ore 12 del lunedì successivo al giorno di votazione.

Non appena ultimate le operazioni di scrutinio il presidente deve disporre l'esecuzione di tutti gli adempimenti complementari (chiusura e firma del verbale - formazione dei plichi - recapito dei plichi - riconsegna dei locali e del materiale non utilizzato al Sindaco ecc.). Tutte le operazioni conclusive dovrebbero, comunque, essere ultimate non oltre le ore 16 del lunedì (articolo 70, comma 1).

Nell'eventualità che per causa di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possano essere compiute entro il termine normale (ore 12 del lunedì) e nemmeno entro quello ultimo delle ore 16 (normalmente indicato come termine per le operazioni complementari), il presidente **deve tempestivamente** e con il mezzo più celere informare della circostanza il Sindaco², che a sua volta la comunicherà per via telefonica alla Provincia; quindi compie, a norma dell'art. 70, le seguenti operazioni:

- a) forma un primo pacco contenente tutte le schede scrutinate ed i due esemplari delle tabelle di scrutinio;
- b) forma un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;
- c) forma un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all'Ufficio o comunque prodotti al medesimo. *Prima di chiudere il pacco deve essere dato atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;*
- d) recapita, con l'assistenza di un componente del seggio, i tre pacchi indicati sopra alla Commissione per il referendum.

Si richiama l'attenzione del presidente di seggio, degli scrutatori e del segretario sulle responsabilità nelle quali possono incorrere per il mancato,

² Se il presidente del seggio può disporre di collegamento telefonico con il Servizio provinciale competente in materia elettorale, è opportuno si metta direttamente in contatto con l'Ufficio medesimo informando il Sindaco della circostanza.



intempestivo o irregolare adempimento di quanto sopra. Spetta infatti al presidente della Commissione per il referendum accertare le cause delle inadempienze e le relative responsabilità.

§ 42. Riconsegna al Sindaco dei locali, dell'arredamento del seggio e del materiale elettorale

Eseguiti i lavori nell'ordine e nei termini indicati nei precedenti paragrafi, il presidente provvede alla riconsegna al Sindaco o ad un suo delegato dei locali e dell'arredamento del seggio, nonché alla consegna degli stampati, della cancelleria e dell'altro materiale di stampa eventualmente non utilizzato.

Della riconsegna del materiale di cui sopra, delle urne e dell'arredamento della sala, nonché di quant'altro è di pertinenza del Comune deve essere redatto verbale in duplice copia, di cui una copia resterà in Comune e l'altra è trattenuta dal presidente.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI PENALI

contenute nel d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
(*Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati*)

TITOLO VII
Disposizioni
penali

Art. 94

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 (*ora da 5 a 25 euro*).

Art. 95

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 (*ora da 1291 a 5164 euro*).

Art. 96

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presen-



tazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2065 euro*), anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di

presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2065 euro*).

Art. 98

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2065 euro*).

Art. 99

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000 (*ora da 309 a 1549 euro*).

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.



Art. 100

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è

punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2065 euro*).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto è commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (*ora da 1032 a 2065 euro*).

Art. 101

Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*), salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000 (*ora 206 euro*).

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (*ora 206 euro*).

Art. 103

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000 (*ora 51 euro*).

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000 (*ora 129 euro*).



Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000 (*ora da 258 a 1291 euro*).

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (*ora da 516 a 2065 euro*).

Art. 104

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000 (*ora 1032 euro*). Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre

a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (*ora da 1032 a 2065 euro*).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni (*ora da 1032 a 2065 euro*).

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*).

I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (*ora da 1032 a 2065 euro*).

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*).



Art. 105

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000 (*ora 1032 euro*).

Art. 107

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la esclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000 (*ora da 309 a 1032 euro*).

Art. 108

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000 (*ora da 309 a 516 euro*). Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

L'arma è confiscata.

Art. 110

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 (*ora da 103 a 309 euro*).

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.

Art. 111

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.



Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 114

Omissis

